




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente*

*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*

*Al Segretario della Giunta Regionale*

SEDE

*Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 27.06.2014*

*Riconoscimento debito fuori bilancio per oneri derivanti da sentenze esecutive.*

REG. GEN. n. 1069/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. *Magda Fabbrocini*

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. *Carlo D'Orta*

Il Presidente  
*Pietro Foglia*

Prot. Gen. 2014.0013142/A

Del: 02/07/2014 09.01.23

Da CR A. SERDA



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1069/II

Dipartimento:

*Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali*

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
220	27/06/2014	55	3	1

**Oggetto:**

Riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri derivanti da sentenze esecutive

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 4E56DD379EDB00E5800FD65D9E073021D2805F13

Allegato nr. 1 : 15BD93BBDE2DDA3845AC097A11774654DFF1C18A

Allegato nr. 2 : CD1AD4C45ADBA627F740872813E14BD88FE90532

Allegato nr. 3 : 8141B34D0A7687E5256439F67664EDF5A7724109


Allegato nr. 4 : 4903C7A8112A0F0DCF9C85D14971C10C00171318

Allegato nr. 5 : CB964CE75F1C6A46F6F310997CB30CF4B7263AF0

Allegato nr. 6 : D104C49A982C87BCA773966A9739A4504C323C9D

Allegato nr. 7 : 8B77BC681D63FF45C6044B0B747EC0624C3C7409

Frontespizio Allegato : B974408662315BB09F534AF5EEF14EF9FC2B0C1C



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommeze Pasquale

Dipartim.

Direzione G.

55

14,13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

27/06/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1069/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri derivanti da sentenze esecutive*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
8)	"	Severino	NAPPI
9)	"	Daniela	NUGNES
10)	"	Giovanni	ROMANO
11)	"	Ermanno	RUSSO
12)	"	Pasquale	SOMMESE
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

**PRESIDENTE**

**ASSENTE**

**ASSENTE**

**ASSENTE**

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013142/A

Del: 02/07/2014 09.01.23

Da CR A SERDA

... della istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che "in attesa del riordino della norma regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011";
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera b) L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito "che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile";
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che "Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio";
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 - "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 - 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 - "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);

ATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di previsione dei debiti:

- 1) sentenza n. 13200 del 03/07/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Ciardi Antonio, Trombetti Roberto, Aloe Michele, Lombardi Giuseppe, Rubinelli Eugenio, Compostella Vincenzo, Piro Ciro, Spina Pasquale, Bellatalla Marcello e Di Matteo Paolo** dell'importo complessivo di €. **3709,34**; di cui €. **1.015,04 lordi** agli Avvocati **Turrà Sergio e Sabrina** e all'avvocato **Vallifuoco Daniela** con attribuzione agli stessi legali;
- 2) sentenza n.1651 del 09/05/2013 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Forino Gaetano**, quale erede dell'ex dipendente **Forino Giuseppe** dell'importo complessivo di €. **2.751,31**; di cui €. **1.586,00 lordi** all'Avvocato **Monetti Francesco** con attribuzione allo stesso legale;
- 3) sentenza n. 5057 del 26/02/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Boccia Andrea** dell'importo complessivo di €. **48.212,74**;
- 4) sentenza n. 1430 del 09/05/2013 Tribunale di S.M.C.Vetere che dispone la condanna della Regione

- Campania al pagamento nei confronti del Signor Bruno Giovanni dell'importo complessivo di €. 1.143; di cui €. 634,40 lordi agli Avvocati Santagata Emilia e Nardi Pietro con attribuzione agli stessi legali;
- 5) sentenza n. 2766 del 07/05/2013 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor Mancini Antonio dell'importo complessivo di €. 4.471,50; di cui €. 2.072,58 lordi all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 6) sentenza n. 4325 del 02/09/2011 Tar Campania Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor Crino Vittorio dell'importo complessivo di €. 4.219,61;
- 7) sentenza n. 5066 del 26/09/2012 Tribunale di S.M.C. Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti delle Signore Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta dell'importo complessivo di €. 40.220,81; di cui €. 1.969,81 lordi all'Avvocato Varriale Paolo con attribuzione al stesso legale;

#### DATO ATTO:

- a) che per alcuni dei crediti oggetto del presente provvedimento, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico e Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo, che conteneva i titoli esecutivi di cui ai precedenti punti 3), 6), e 7), è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio della procedura nel sistema informatico non corrispondevano più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi la Direzione Generale 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta Regionale, ma anche in questo caso, soprattutto per la mancanza di fondi disponibili, detta proposta è stata restituita dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio proponente;
- f) Che la U.O.D. 04, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole schede di rilevazione della parte debitoria;

#### PREMESSO, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n. 1 al n.7 con riguardo a dodici crediti riferiti a 24 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che in alcuni casi (vedi i punti precedenti dell'elenco delle sentenze n. 1, 4, e 7) sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

**ESO ATTO** degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione attualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

**EVATO** che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad €. 104.728,82;

#### NSIDERATO:

e la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;

... per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€ 104.728,82** occor  
- attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Region  
ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 mag  
2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;  
c) che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata  
effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missio  
diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**CONSIDERATO**, altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido  
assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordi  
alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenz  
dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisit  
in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimen  
provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accogliment  
dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, d  
riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o d  
recupero delle somme corrisposte;

#### **RITENUTO:**

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e  
nelle sette schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato  
dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio  
dell'importo di **€ 104.728,82**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art.  
47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55 , collegato alla Missione 01 (Servizi  
istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del  
22.06.2007, della somma di **€ 104.728,82**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in  
termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01  
rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della  
somma di **€ 104.728,82** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) -  
Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del  
riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di  
attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra detto, di dover riproporre il presente provvedimento di riconoscimento di  
debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

#### **/ISTI:**

- 1) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- 2) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- 3) Il D. Lgs. 118/2011;
- 4) Il DPCM n. 57624/2011;
- 5) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio  
2013, n. 5;
- 6) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- 7) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- 8) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- 9) le sette schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza  
che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta  
quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- 10) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- 11) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- 12) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

**PONGONO** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione del debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di € **104.728,82** - relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:

- a) **Ciardi Antonio**, importo lordo di €269,43;
- b) **Trombetti Roberto**, importo lordo di €269,43;
- c) **Aloe Michele**, importo lordo di €269,43;
- d) **Lombardi Giuseppe**, importo lordo di €269,43;
- e) **Rubinelli Eugenio**, importo lordo di €269,43;
- f) **Compostella Vincenzo**, importo lordo di €269,43;
- g) **Piro Ciro**, importo lordo di €269,43;
- h) **Spina Pasquale**, importo lordo di €269,43;
- i) **Bellatalla Marcello**, importo lordo di €269,43;
- j) **Di Matteo Paolo**, importo lordo di €269,43;
- k) **Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà-Avv. Vallifuoco Daniela** importo lordo di €1.015,04;
- l) **Forino Gaetano**, importo lordo di €1165,31;
- m) **Avv. Monetti Francesco** €1586,00
- n) **Boccia Andrea**, importo lordo di €48.212,74;
- o) **Bruno Giovanni**, importo lordo di €509,11;
- p) **Avv.ti Santagata Emilia e Nardi Pietro**, importo lordo €634,40;
- q) **Mancini Antonio**, importo lordo €2.398,92;
- r) **Avv. Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo €2.072,58;
- s) **Crino Vittorio**, importo lordo €4.219,61;
- t) **Sergiano Michelina**, importo lordo €19.124,31, di cui €4.239,48 per oneri riflessi;
- u) **Ruotolo Antonietta**, importo lordo €19.126,69, di cui €4.239,48 per oneri riflessi;
- v) **Avv. Varriale Paolo**, importo lordo €1.969,81;

2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 7 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le sette schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
- 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 - Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 - Cofog 01.1 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € **104.728,82** ;
- 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € **104.728,82**;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di € **104.728,82** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine a procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 2 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa l'esistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
  - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
  - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	220	del	27/06/2014	DIPART	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN	4
------------------	-----	-----	------------	--------	----	---------------------------	-------	--------------------	---

OGGETTO :  
**Riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri derivanti da sentenze esecutive**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommese Pasquale		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	27/06/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		27/06/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



**IL DIRETTORE**  
**DOT. MARIA ESPASIO**



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

quanto segue:

**ATTESTA**

**Generalità dei creditori:**

Dipendenti: sig. Ciardi Antonio nato a Afragola il 23.02.1952 matr.n. 11690; Trombetti Roberto nato a Napoli il 27.01.1952 matr n. 12036; Aloe Michele nato a Napoli il 12.12.1951 matr. n. 11602; Lombardi Giuseppe nato a S Giovanni Incarico (FR) il 01.07.1952 matr. n. 11861; Rubinelli Eugenio nato a Napoli il 08.12.1952 matr. n. 11981 ;Compostella Vincenzo nato Napoli il 13.05.1953matr. n. 12279; Piro Ciro nato a napoli il 05.01.1952 matr. n. 11951; Spina Pasquale nato a Napoli il 05.02.1952 matr. n. 12024 ;Bellatalla Marcello nato a Napoli il 10.03.1952 matr. n. 11634 ; Di Matteo Paolo nato a Napoli il 24.01.1951 matr. n. 11762.

Avvocati: Turrà Sergio, Turrà Sabrina, Vallifuoco Daniela Via G.Sanfelice, 24 NAPOLI

Oggetto della spesa: somme a titolo di interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 668045 del 30/09/2013 (prat. n. 1072/2012 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell' AGC 07, la sentenza n.13200/13 del tribunale di Napoli depositata il 03/072013 e notificata ad istanza dell'avv. Turrà Sergio il 22/07/2013.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di €. 269,43 per riconosciuto diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo marzo 2001-marzo 2003

Il Tribunale di Napoli, ha altresì condannato la convenuta Amministrazione al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, ha liquidato in complessivi €. 800,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione e compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 879040 del 20.12.2013, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, 1 copia dell'atto di

Ciardi + 9 + Avv

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

precepto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dei dipendenti Sig.ri Piro Ciro, Spina Pasquale, Bellatalla Marcello, Di Matteo Paolo, Lombardi Giovanni, Rubunelli Eugenio, Compostella Vincenzo e degli avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco in virtù della sentenza n.13200 del Tribunale di Napoli

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 223316 del 31.03.2014, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dei dipendenti sig.ri Ciardi Antonio, Trombetti Roberto, Aloe Michele, Lombardi Giovanni, Piro Ciro, Spina Pasquale, Bellatalla Marcello, Di Matteo Paolo e degli avv. Sergio e Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco in virtù della sentenza summenzionata.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali in favore dei predetti dipendenti e le spese processuali con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Sergio e Sabrina Turrà e avv. Daniela Vallifuoco.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 13200 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 03.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 22.07.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 3709,34

**Dipendenti:**

Sig. Ciardi Antonio matr. 11690	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Trombetti Roberto matr. 12036	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Aloe Michele matr. 11602	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Lombardi Giuseppe matr. 11861	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Rubinelli Eugenio matr. 11981	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Compostella Vincenzo matr. 12279	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Piro Ciro matr. 11951	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Spina Pasquale matr. 12024	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Bellatalla Marcello matr. 11634	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43
Di Matteo Paolo matr. 1176	Interessi legali (periodo successivo a marzo 2001 e sino a marzo 2003) €.	269,43

- Competenze per spese legali avv. Turrà Sergio e Sabrina e Vallifuoco Daniela

€ 1.015,04

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Ciardi + 9 + Avv

Scheda debiti fuori bilancio pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 668045 del 30.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 13200 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 03.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 22.07.2013;
- ;
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente  
dot. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

*Mano*  
*OK*

AREA 04 - SETTORE 01

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI -  
 GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE -  
 STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81  
 80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 1072/12

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 13200/13 resa dal tribunale di Napoli nei confronti di Ciardi Antonio + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal tribunale di Napoli.  
 Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio AD 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Fabrizio Niceforo

*Fabrizio*  
*Corone*  
*De Falco*  
*2/12/13*  
*§*

AVV. ALBERTO...  
12/87 22 LUG 2013  
UFFICIO SPINNA CONSULTING  
RICEZIONE STUDIO LEGALE  
Napoli Via S. Lucia 81

13200



2 copie Ra-proc.  
2 copie Ra-attr.  
TRIBUNALE DISTRI...  
1a Sezione Lavoro e  
Facciate a...  
Richiesta...  
Xerec...  
(art. 10...  
Napoli...  
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 11-6-2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37392/2011 R.G. lavoro vertente

TRA

CIARDI Antonio, TROMBETTI Roberto, ALOE Michele, LOMBARDI Giuseppe, RUBINELLI Eugenio, COMPOSTELLA Vincenzo, PIRO Ciro, SPINA Pasquale, BELLATALLA Marcello, DI MATTEO Paolo, elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Sanfelice 24 presso lo studio degli avv. Sergio Turrà, Sabrina Turrà e Daniela Vallifuoco dai quale è rappresentato e difeso, giusto mandato in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81 presso lo studio dell'avv. Elena Lauritano dai quale è rappresentata e difesa come in atti.

RESISTENTE

Avente ad OGGETTO: rivalutazione monetaria ed interessi legali  
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15 settembre 2011 i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti dell'ANCIPAF, premesso di essere stati inquadrati nei ruoli della Giunta Regionale della Regione Campania con la L. n. 14 dell'8-7-91, con cui veniva istituito il ruolo speciale ad esaurimento per il personale della Formazione Professionale proveniente dagli enti disciolti, che il comma 2 dell'art. 2 di tale legge aveva riconosciuto a questo personale come utile a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dall'1-9-86, che tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale,

2013

2

che successivamente la Regione Campania con la L.R. n. 2/2001 aveva loro riconosciuto nuovamente il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali a decorrere dall'1-9-86 nonché quello alla percezione di un emolumento retributivo pari ad una quota dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti soppressi, deducevano che gli importi dovuti a tale titolo erano stati corrisposti solo nel marzo 2003 e chiedevano che il Giudice adito condannasse la Regione convenuta al pagamento, sulle somme spontaneamente erogate, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1-9-86 al 30-3-03 nonché della rivalutazione monetaria dovuta sino al 31-12-94, nella misura quantificata nei conteggi allegati, con vittoria di spese.

Costituitasi la Regione convenuta contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con il presente ricorso gli istanti non hanno contestato la correttezza o meno del pagamento disposto a loro favore nel marzo 2003, ma hanno richiesto che sulle somme corrisposte venissero loro riconosciuti gli accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del retroattivo inquadramento.

Nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui crediti di lavoro.

Tale norma, che si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, con il prevedere che il credito di lavoro produce automaticamente interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sancisce, con una statuizione inderogabile dalle parti, una responsabilità anche incolpevole del datore di lavoro per il solo fatto del ritardo nell'adempimento; non a caso si è sostenuto che con tale disposizione alla componente meramente risarcitoria si è voluto aggiungere una ragione compulsiva di pena privata, al fine di dissuadere il datore di lavoro dalla speranza di investire la somma dovuta al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal solo risarcimento del danno da mora.

Per completezza si ricorda che la progressiva rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 150 disp. att., va commisurata agli indici di svalutazione determinati dall'ISTAT; che per gli interessi legali, che dei crediti di lavoro costituiscono una prestazione periodica ed accessoria, va utilizzata l'aliquota del tasso legale; che al fine di garantire un corretto adeguamento del capitale iniziale gli interessi legali andranno computati dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rinfornate, sino alla data del saldo effettivo.

In presenza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/94, in applicazione dell'art. 16, comma 6, L. 412/91, la cui legittimità è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la rivalutazione monetaria andrà poi riconosciuta solo sino al 31-12-94.

Tanto premesso, ai fini di un corretto calcolo degli accessori, va determinato il momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che gli sono state spontaneamente erogate dalla convenuta.

Sul punto giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva ( vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc )

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale, e quindi non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico ( vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004 )

Ebbene ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, i comma 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza

4

tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta. In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente il 26 marzo 2001. Dal momento che la LR 2/2001 contiene già tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione del trattamento spettante, andrà riconosciuto ai ricorrenti il diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo successivo al marzo 2001 e sino al marzo 2003.

La Regione convenuta, da parte sua, non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto; non ha infatti esibito i decreti di inquadramento individuali.

In ordine al quantum le parti ricorrenti in data hanno prodotto dei conteggi che, adeguati alle risultanze processuali e non contestati in modo specifico, in quanto effettuati secondo criteri logici e normativi, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.

Per le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso la Regione convenuta va condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 269.43.

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della parte convenuta per il principio della soccombenza parziale. Sussistono invece giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per una compensazione dei restanti due terzi delle spese

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Regione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 269.43;
- b) condanna altresì la Regione convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, liquida in complessivi € 800.00 oltre IVA e CPA, con attribuzione;
- c) compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio

Napoli, 11-6-2013

Tribunale di Napoli


Il giudice

Dott. Paolo Scognamiglio


APPLICAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA  
Cognome e Nome .....  
Via .....  
C.A.P. .....  
Città .....  
Prov. ....  
Cap. ....  
Napoli, li .....  
richiesta del .....  
Napoli, .....

Temo 02/06

11.11.2017



Numero ..... - 3102/17





Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-  
Numero 13200/2013

Dipendente Ciardi Antonio ed altri  
Avv.ti S. Turrà, S. Turrà e D. Vallefucoco

Diritti e onorari			800,00
			<u>800,00</u>
CPA	4%	800,00	<u>32,00</u>
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			<b>1.015,04</b>
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04

*Perulli*



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato 2

(Punto 3. del dispositivo)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

quanto segue:

**ATTESTA**

**Generalità dei creditori:**

Forino Gaetano quale erede dell'ex dipendente Forino Giuseppe nato a Napoli il 28.05.1938  
matr n. 6207

**Avvocato:** Monetti Francesco Via S.Brigida, 68 -80132 NAPOLI

**Oggetto della spesa:** pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno  
**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 562619 del 02/08/2013 (prat. n. 513/09-512/09/-374/13 (CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n. 1651/13 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro – (assegnata all'ex Settore 04 della predetta AGC in data 06/08/2013) depositata il 09/05/2013.

La Corte di Appello di Napoli- sezione lavoro-in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991, sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo successivo all'1 luglio 1998 con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.

La Corte di Appello di Napoli, ha altresì compensato le spese del doppio grado in ragione della metà e ha condannato l'Amministrazione alla rifusione della residua metà delle spese liquidate in complessivi €. 550,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 700,00 per il giudizio di appello con attribuzione all'avv. F. Monetti, anticipatario.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 836455 del 5.12.2013, ha provveduto nelle

Forino + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)  
more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224761 del 31/03/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1651 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013

TOTALE DEBITO

€ 2751,31

Sig. Forino Gaetano quale erede dell'ex dipendente Forino Giuseppe matr.n. 6207

- Interessi legali maturati dal 01.07.1998 al 31.05.2003 ) € 971,07
- Maggior danno dal 01.07.1998 al 31.05.2003 ) € 6,25
- Interessi legali su interessi dal 09.01.2007 al 25.07.2014 € 161,50
- Maggior danno su interessi € 26,49
- Competenze per spese legali avv. Monetti Francesco € 1.586,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 562619 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1651 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

Forino + Adv.



Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

OK

07 - 04  
 SETTORE STATO GIURIDICO  
 ED INQUADRAMENTO  
 VIA S.LUCIA 81  
 NAPOLI

513/09 - 512/09 - 374/13

N. Pratica: Giudizi. R.C. c/ Sepe Antonio; R.C. c/ Maiorino  
Alfonso; Forino Gaetano c/ R.C.  
 Oggetto: Corte d'Appello Napoli Sez. Lav  
Sentenze n. 2628/13 - 2766/12 - 1651/13

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia delle sentenze in oggetto emesse in sede di appello dalla Corte d'Appello di Napoli in materia di riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive corrisposte ai dipendenti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Anna Carbone  
 Tel. 081-796-3537  
 Fax 081-796-3766

D'Ambrasio  
 Scivone  
 In Falco  
 3

SENT. N. 1651/013

R.G. N. \_\_\_\_\_

CRON. N. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Controversie di Lavoro e di  
Previdenza ed Assistenza - composta dai magistrati:

dott. Fausto Castaldo	Presidente
dott. Mariavittoria Papa	Consigliere
dott. Matilde Pezzullo	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 6.3.2013, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6335/2009 del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

FORINO GAETANO quale erede di FORINO GIUSEPPE, elettivamente  
domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv.  
Francesco Monetti che la rappresenta e difende giusta procura a margine del  
ricorso introduttivi di primo grado

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t.  
della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti  
dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in  
Napoli alla via S. Lucia n.81 Palazzo della Regione

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in  
data 9.1.2007 Forino Giuseppe dipendente della Regione Campania  
proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato  
inquadrate nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto a maggio  
2003 l'importo per ciascuno indicato a titolo di differenze retributive per il  
periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione  
monetaria, chiedeva la condanna della resistente al pagamento degli accessori

*M*

ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché la prescrizione dei crediti vantati e l'infondatezza della domanda.

Il giudice adito con sentenza pronunciata in data 3.7.2008, depositata in pari data, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998; rigettava nel merito la domanda per intervenuta prescrizione, compensando le spese di lite.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.7.2009 il ricorrente, nella qualità di erede di Forino Giuseppe, ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando la sentenza sia nella parte in cui dichiarava parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, essendo la maturazione del diritto posteriore all'1.7.1998 sia nella parte in cui dichiarava la prescrizione del credito, non considerando gli atti interruttivi depositati regolarmente con il ricorso. Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, ritualmente costituitasi, ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7/98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha quindi sollevato eccezione di prescrizione quinquennale, ribadendo la regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE:

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

E', infatti, infondato il primo motivo attinente alla asserita giurisdizione dell'A.G.O. anche sugli interessi legali dovuti sulle differenze retributive maturate nel periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Come è noto, infatti, l'art.68 del d.lgs.n.29 del 1993, come novellato dall'art.29 d.lgs. n.80 del 1998, oggi art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma tale trasferimento non comprende, giusta la previsione dell'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 oggi art.69 comma 7 del d. lgs. n.165 del 2001, quelle che abbiano ad oggetto "questioni" attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando questa disciplina, hanno rilevato (Cass. Sez. Unite sent. 11/6/2001 n.7856; ord. 30 gennaio 2003 n.1511; ord. 19 febbraio 2004 n.3347; sent. 29 aprile 2004 n.8213 e numerose altre conformi) che essa, facendo menzione di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" (sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) ovvero "anteriore a tale data" (conservate alla giurisdizione amministrativa), utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sì che risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, secondo la Suprema Corte *"l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia"*.

In applicazione di detto principio le stesse Sezioni Unite hanno chiarito ad esempio che, nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese

UV

ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass. SS UU 21/12/2000 n.1323; ord. 5/6/2002 n.8159; 6/2/2003 n.1809; 18/2/2004 n.3229).

Non influisce su quanto ora evidenziato la sopravvenienza del dettato della SC a SSUU n. 3183/2012 secondo cui "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, co. 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario permanente dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia"

Ed infatti con riferimento al caso di specie, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui gli odierni appellanti, trasferiti nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate hanno rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

Poiché, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che per la parte relativa (alle differenze retributive) ed agli accessori maturati anteriormente al 1 luglio 1998 le pretese

economiche erano azionabili già nel momento della loro maturazione e cioè del loro accadimento, quindi, dinanzi al giudice amministrativo cui apparteneva la relativa competenza con la conseguenza che, in ordine alle stesse, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di condotta permanente iniziata prima della sopravvenienza legislativa.

Ne può sostenersi, come invece pure richiesto dall'appellante in via subordinata, che il giudice ordinario possa statuire in ordine "alla parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dall'1/7/1998"

Ripercorrendo i principi sopra enunciati non vi è dubbio, infatti, che la controversia che riguardava rivendicazioni economico-retributive attinenti al periodo fino al 30/6/1998 ricadeva interamente sotto la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quel che concerneva gli interessi dalla maturazione dei crediti al loro soddisfo, soddisfo o pagamento che ben poteva intervenire anche in epoca successiva al 30/6/1998. Ne consegue che non può in alcun modo ammettersi che per i soli accessori di qualunque pretesa antecedente al 30/6/1998 la cognizione appartenga al G.O. atteso che così opinando, infatti, il giudice ordinario si "riapproprierebbe", ai soli fini concernenti gli accessori, di tutte le possibili controversie che dovevano essere sottoposte alla cognizione del G.A.

Fondata appare invece il motivo di gravame relativo alla riconosciuta prescrizione dei crediti vantati.

Infatti il giudice di primo grado ha ritenuto maturato il termine prescrizionale quinquennale essendo il rapporto garantito da stabilità reale ed essendo il ricorso introduttivo del giudizio depositato oltre tale termine, considerando il diritto riconosciuto dalle rate stipendiali, l'ultima delle quali risalente al luglio 2001.

In particolare nella impugnata sentenza il giudice pur dando atto della allegazione di una eccezione di interruzione della prescrizione, in ogni caso rilevabile di ufficio, ha ritenuto che la stessa non fosse supportata da idonei atti introdotti tempestivamente nel giudizio.

L'opinione non può essere condivisa.

Infatti come ribadito dalla SC ( SSUU n. 15661/0025) l'unico limite alla rilevanza d'ufficio dell'eccezione di interruzione della prescrizione è rappresentato dalla circostanza secondo la quale l'eccezione *de qua* risulti dagli atti del processo senza che sia necessaria una tempestiva allegazione della parte in ordine ai fatti posti a suo fondamento, in linea con l'abbandono del principio di non contestazione, secondo il quale i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi devono essere oggetto di una tempestiva e immediata contestazione, laddove una loro contestazione tardiva è priva di rilievo.

Nel caso che ci occupa il giudice di primo grado ha ritenuto come detto non supportata da idonea prova documentale la contro-eccezione di interruzione della prescrizione ritenendo in particolare che il tentativo di conciliazione fosse stato ed in quale data comunicato al datore di lavoro.

Dall'esame della produzione del fascicolo di primo grado regolarmente depositata unitamente al ricorso introduttivo ( cfr. elencazione del foliario del fascicolo di primo grado) si evince tuttavia la nota di risposta, inviata dalla stessa Regione Campania, in cui si dà atto della regolare ricezione della istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'originario ricorrente; nella intestazione del medesimo atto inoltre viene citato il numero di protocollo (628436 del 2003) e la data di ricezione ( 28.10.2003).

Tale documento, come detto regolarmente acquisito agli atti processuali è sufficiente quindi a ritenere la infondatezza della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, essendo l'atto intervenuto ben prima della maturazione del termine quinquennale decorrente dall'ultimo rateo riconosciuto nel 2001.

Ciò posto e risultando evidente, oltre che non contestato dalla appellata Regione che i ratei in oggetto venivano corrisposti al netto di interessi e rivalutazione non può essere accolta la censura con la quale l'appellante chiede la concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459). La gravata sentenza, pertanto, deve essere parzialmente riformata nel senso sopra indicato.

Le spese di lite del doppio grado, stante il parziale accoglimento della domanda vanno compensate per la metà fra le parti, ponendo la restante parte a carico dell'appellata come da dispositivo

PQM


La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza condanna la appellata Regione al pagamento in favore dell'appellante degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo successivo al 1 luglio 1998 con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo; compensa le spese del doppio grado in ragione della metà; condanna la Regione alla rifusione della residua metà delle spese che liquida in complessivi € 550,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 700,00 per il giudizio di appello con attribuzione all'avv. F. Monetti, anticipatorio.

Napoli 6.3.2013

Il Consigliere estensore




Il Presidente



Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez-Lav.-  
Numero 1651/2013

Sig. Forino Gaetano (erede ex dip. Forino Giuseppe)  
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			1.250,00
			<u>1.250,00</u>
CPA	4%	1.250,00	50,00
			<u>1.300,00</u>
IVA	22%	1.300,00	286,00
TOTALE FATTURA			<b>1.586,00</b>
RITENUTA	20%	1.250,00	250,00
NETTO A PAGARE			1.336,00





Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendente:** sig. **Boccia Andrea**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27.10.1946, matr.n.12364.

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con sentenza n.5057 depositata il 26.02.2013, notificata a questa Amministrazione Regionale a richiesta dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita, in forma esecutiva in data 17.04.2013, trasmessa dal dipendente Boccia Andrea all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura in data 21.06.2013 ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con prot.n.445529 del 21.06.2013, il Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Boccia Andrea, della somma di € 45.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata attribuzione di posizioni organizzative conseguente al mancato tempestivo inquadramento nella sesta qualifica funzionale a far data dal 01.01.1986, oltre interessi legali dalla data della decisione (26.02.2013) all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.498313 del 09.07.2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno e gli interessi legali.

**DATO ATTO:**

Boccia

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 254889 del 09.04.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.5057 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 26.02.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.04.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 48.212,74

Ex dipendente sig. Boccia Andrea, matr.n.12364.

- Somma lorda a titolo di risarcimento danno € 45.000,00
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 928,90
- Competenze per spese legali sig. Boccia Andrea € 2.283,84

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

*Scuderi*

Boccia



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.445529 del 21.06.2013 dell'ex dipendente sig. Boccia Andrea;
- sentenza n.5057 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 26.02.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.04.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

Napoli 20 Giugno 2013

A.G.C. Affari Generali, Gestione del  
Personale, Organizzazione e Metodo

Dirigente Settore  
Stato Giuridico ed Inquadramento  
D.ssa A. Buccini  
Via S. Lucia, 81  
80134 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013/45529 21/06/2013 13,59

A.G.C. Avvocatura  
Dirigente Settore Contenzioso  
Civile e Penale  
Avv. F. Niceforo  
Via Marina, 19/C  
80134 NAPOLI

Oggetto: Trasmissione Sentenza n° 5057 del 26/02/2013 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro. Ricorrente ex Dipendente Andrea Boccia - n° Medaglia 21364.

Si trasmette in allegato, ai fini dell'esecuzione e degli adempimenti di competenza, copia della Sentenza in oggetto riportata, già notificata in forma esecutiva in data 17/04/2013, con la quale il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma indicata in Sentenza.

21 GIU. 2013

Andrea Boccia

*Bob D'Amore*  
*De B...*  
*De V...*  
*De V...*

5057

2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI  
La Sezione  
Procedente a  
Vigorita  
8 MAR. 2013

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, **dott. Paolo Scognamiglio**, all'udienza del 26-2-2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5535/2011 R.G. lavoro vertente

**TRA**

**BOCCIA Andrea**, nato a San Giuseppe Vesuviano il 27-10-1946, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Posillipo 394 presso lo studio dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita dal quale è rappresentato e difeso come in atti

**RICORRENTE**



**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso *ope legis* dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81

**RESISTENTE**

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2011 Boccia Andrea esponeva: *che*, già in servizio presso il centro di addestramento professionale gestito dall'Acì di Napoli, veniva inquadrato ai sensi della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 nel "ruolo speciale della Giunta regionale" con qualifica di docente tecnico-pratico, corrispondente al V livello funzionale di cui alla tabella A Allegata alla predetta legge a far data del 1 settembre 1986; *che* in realtà la Regione avrebbe dovuto inquadrarlo nella VI qualifica funzionale a far data del 1 gennaio 1986, ma non vi aveva provveduto e sicchè il Boccia aveva presentato ricorso dinanzi al giudice amministrativo e con sentenza del 17 maggio 2000, n. 2191 la III sezione del Tar aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello funzionale a decorrere dal 1 settembre 1986 e nel senso che...

che la Regione Campania aveva interposto appello avverso la detta pronuncia, che era stata però rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza 3-2-2006, n. 434; che la Regione aveva poi illegittimamente ancorato la decorrenza economica del nuovo inquadramento al momento della stipula del contratto individuale di lavoro, ossia dal 21 settembre 2006, sicchè il ricorrente aveva adito nuovamente il Tar Campania e solo con il provvedimento del Commissario ad acta del 18 novembre 2008 si era riconosciuto al ricorrente "ora per allora" il livello iniziale di inquadramento in forza della riqualificazione *ex lege* delle mansioni svolte; che i limiti della giurisdizione amministrativa hanno però impedito che al ricorrente fosse riconosciuto il maggior danno subito.

Chiedeva pertanto che in via giudiziale la Regione Campania fosse condannata al pagamento della somma di euro 58.876,20 per il danno derivante dalla mancata immediata attribuzione della posizione organizzativa di tipo professionale, la somma di euro 76.362,00 per non aver potuto beneficiare dell'anticipata risoluzione del rapporto ai sensi della legge regionale 1/2007, la somma di euro 75.000,00 per non aver potuto accettare una proposta di collaborazione professionale, la somma di euro 200.000,00 a titolo di danno esistenziale e la somma di euro 32.412,35 per le spese legali sostenute nei vari giudizi.

Si costituiva la Regione Campania chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda del ricorrente è solo parzialmente fondata.

I dati di fatto sono incontestati ed in particolare è documentalmente provato che solo con sentenza del Tar Campania 2191/2000, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 434/2006, sia stato riconosciuto il corretto inquadramento al ricorrente e che questi abbia poi dovuto attendere il provvedimento del commissario ad acta per la compiuta esecuzione della sentenza.

Deve però osservarsi che con la delibera del commissario ad acta vennero riconosciuti al Bocci tutti gli importi dovuti a titolo di differenze retributive, maggiorati interessi e in tal modo è stato da accertare se effettivamente il ricorrente abbia subìto un altro danno.

In relazione all'assunto di fatto è stata accertata la assoluta carenza asseriva di un altro danno. Il danno è stato pertanto differendo del tutto in ricorso

U

qualsivoglia indicazione circa le abitudini di vita dell'istante e le sue relazioni sociali (conseguentemente, l'assenza genericità delle doglianze sollevate implica necessariamente il rigetto della domanda).

In relazione al danno derivante dalla impossibilità di accedere ad una proposta di collaborazione professionale agli atti si rinviene solo una lettera del tutto generica della Braio Trusi relativa ad una o meglio identificata proposta di collaborazione, senza alcuna indicazione né temporale, né economica, sicchè la domanda va rigettata.

In relazione poi agli asseriti danni per non aver potuto accedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi della legge regionale 1/2007, il ricorrente non ha presentato nemmeno domanda - pur avendone in astratto i requisiti; ha poi continuato a lavorare e percepire la retribuzione e quindi alcun danno può essere risarcito.

Le spese legali nei giudizi sono state poi valutate e quantificate dall'organo giudicante e non possono certo essere rivasate in questa sede.

L'unico danno in concreto risarcibile è quello derivante dalla mancata attribuzione di posizioni organizzative se è vero che la Regione Campania documenta come l'attribuzione di tali posizioni avvenga ad opera dei dirigenti di settore previa valutazione del curriculum degli aspiranti, deve osservarsi come parte ricorrente dimostri come la titolarità di posizione organizzativa risulti essere stata attribuita alla quasi totalità dei dipendenti inquadrati in categoria D ed in particolare che sono state assegnate ben 144 posizioni organizzative su un totale di circa 150 dipendenti in servizio di ruolo con inquadramento in categoria D.

Il ricorrente lamenta un danno di 88.876,00 euro; se si tiene conto però che anche ad una parte dei dipendenti inquadrati in categoria D non risulta essere stata attribuita la predetta posizione organizzativa e che quello che va liquidato è soprattutto un danno da perdita di chance, appare equo fissare il danno nella cifra attuale di euro 48.000,00.

Le spese seguono il corso ordinario del rito come da dispositivo in ragione dell'effettivo danno subito dal ricorrente.

Espresso.

Il Tribunale, deliberando in camera di consiglio, ha così deciso:

- a) Condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 48.000,00 (quarantotto mila euro) e delle spese decise in all'effettivo soddisfacimento.

- Rigetta nel resto la domanda del ricorrente.
- c) Condanna la regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori.

Napoli, 26-2-2013

Il Giudice

Dott. Paolo Spognamiglio  
*Paolo Spognamiglio*

**Tribunale di Napoli**

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto *Luca Maria*

Il sottoscritto *Luca Maria*

Il sottoscritto *Luca Maria*

*26/2/13*

*26/2/13*

Il sottoscritto *Luca Maria*

Il sottoscritto *Luca Maria*

*26/2/13*

*26/2/13*



#### RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2013 il giorno.....<sup>17</sup>.....del mese di aprile, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, a richiesta dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita, ho notificato e dato copia conforme della Sentenza del G.U. del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro dott. Scognamiglio n. 5057/2013 depositata in cancelleria in data 26.02.2013 provvista di formula esecutiva con "Comandiamo" regolarmente apposto in data 12.03.2013 a:

**Regione Campania**, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., domiciliato, come per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, via s. Lucia, 81



Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-  
Numero 5057/2013  
Ex dipendente sig. Boccia Andrea

Diritti e onorari			1.800,00
			<u>1.800,00</u>
CPA	4%	1.800,00	<u>72,00</u>
			1.872,00
IVA	22%	1.872,00	411,84
TOTALE FATTURA			<b>2.283,84</b>
NETTO A PAGARE			2.283,84





Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unita Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

Dipendente: sig. Bruno Giovanni nato a Maddaloni (CE) il 06/02/1956, matr. n. 11176

Avvocati: Santagata Emilia e Nardi Pietro Via Larga n. 2 - Carinaro (CE) –

Oggetto della spesa: risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 563421 del 02/08/2013 (prat. n. 1219/11 (CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n. 1430/13 del Tribunale di S. Maria Capua V. - Sez. Lavoro – (assegnata all'ex Settore 04 della predetta AGC in data 06/08/2013) depositata il 09/05/2013, notificata in forma esecutiva il 19/07/2013


Il Tribunale di S.Maria Capua V., -Sez. Lav- in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2000, quantificato in €. 397,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22, comma 36, L. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Il tribunale di S. Maria Capua V. ha altresì condannato l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €. 500,000, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

La U.O.D. 04, sollecitando la precedente richiesta di quantificazione somme del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento (prot.n. 656701 del 24.09.2013), ha richiesto con propria nota prot.n. 836455 del 5.12.2013, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) la quantificazione degli accessori previsti nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura con nota prot.n 140087 del 26.02.2014, successivamente rettificata con nota prot. n. 224664 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alla predetta richiesta comunicando l'entità degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 157623 del 05.03.2014, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copia degli atti di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza del dipendente Sig. Bruno Giovanni e degli avv. ti Santagata Emilia e Nardi Pietro in virtù della sentenza n. 1430 del Tribunale di S.M.C. Vetere.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1430/13 del Tribunale di S. Maria Capua V.- Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 19.07.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 1143,51

Dipendente sig. Bruno Giovanni, matr.n.11176

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 397,67
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 103,67
- Rivalutazione come maggior danno € 7,77
  
- Competenze spese legali avv. ti Santagata Emilia e Nardi Pietro € 634,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n.563421 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1430 del Tribunale di S.Maria Capua V. - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 19.07.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

*COMP S/8*  
*S/8*

A.G.C. Gestione e Formazione del personale,  
Organizzazione e Metodo 07  
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento 04

Via S. Lucia, 81

80132

NAPOLI

1219/11 C.C.

Prot. n. \_\_\_\_\_ / Avv. n. \_\_\_\_\_

(Da citare nella risposta)  
Trasmissione copia sentenza ..Perdita di  
chance.

Oggetto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in copia la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva.

Tanto si comunica, affinché siano assunte le conseguenti determinazioni.

Si allega: Sentenza in copia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

*OK*

*ML*



*W. Alebbro  
C. Zocca  
A. Falco  
S/8-13*

P1A

Sent. n. 1430/1005

P1A



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

19 LUG 2013 12049  
Bov

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro, iscritta al n. 11056 del ruolo dell'anno 2010; discussa e decisa  
all'udienza del 7.3.2013 e vertente

**TRA**

**BRUNO GIOVANNI** elett.te dom.to in Carinaro in v. Larga 2, presso lo studio degli avv.  
Emilia Santagata e Pietro Nardi, che lo rappresentano e difendono per procura in margine al  
ricorso.

**RICORRENTE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elett.te  
dom.ta in Caserta presso lo STAP Ecologia - Regione Campania - Centro Direzionale - S.  
Benedetto Arena; rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lasco in forza di procura generale alle liti.

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Pagamento retribuzione di risultato e risarcimento danni.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

per parte attrice: come da pagina ultima del ricorso introduttivo, da intendersi qui  
integralmente trascritta.

per parte resistente: respingere il ricorso.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Bruno Giovanni, premesso di essere dipendente della Regione Campania e titolare per  
l'anno 2000 e 2001 di posizione organizzativa di funzioni professionali (liv. C), lamentava che  
l'erogazione retribuzione di risultato per prevista dall'art. 11 CCDI era subordinata ad una  
valutazione positiva ad opera del Dirigente, da effettuarsi sulla scorta di uno schema  
proponitivo elaborato dai Nuclei di valutazione, precisava che la mancata elaborazione di  
tale schema era da addebitarsi all'inerzia di dell'organo regionale e concludeva pertanto  
per la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art.  
1315 c.c. con il 132 e a essere accessori le spese di lite

PHG

PHG

Premesso che tra le parti è pacifico che il ricorrente è stato titolare, nell'anno 2000 della posizione organizzativa indicata in ricorso, osserva il Tribunale che che l'art. 11 CCDI, nell'attribuire ai dipendenti inquadrati nelle posizioni organizzative di livello A, B e C un trattamento accessorio (denominato retribuzione di risultato) pari al 20% della retribuzione di posizione, precisa che esso debba essere assegnato "previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione".

Per espressa previsione contrattuale (art. 8 CCNL 1999) gli enti locali istituiscono (indicativo deontico, devono istituire) posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, da attribuirsi in forza di incarico di durata quinquennale ai dipendenti di qualifica D (art. 9 comma 1 CCNL 1999), i quali saranno soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, il cui positivo superamento costituisce titolo per corrispondenza della retribuzione di risultato (art. 9 comma 4 CCNL), che concorre, unitamente a quella di posizione, a comporre il trattamento economico accessorio dei lavoratori inquadrati nella categoria D ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 10 comma 3 CCNL).

Tali essendo, dunque, le principali clausole contrattuali in materia di retribuzione di risultato, osserva in primo luogo il Tribunale che la Regione Campania non nega l'esistenza di un suo obbligo di istituire il sistema di valutazione presupposto imprescindibile per l'erogazione della retribuzione di risultato – e cioè sufficiente, in uno con il costante impiego del modo indicativo (che esprime la cogenza del precetto), con l'effettiva attribuzione delle posizioni organizzative e con la circostanza (incontestata tra le parti) che dal 1.1.2000 i lavoratori non percepirono competenze ed indennità accessorie ma solo la retribuzione di posizione, per ritenere ex art. 1362 c.c. l'immediata precettività delle norme sopra riassunte – ma si limita ad allegare che non essendo stato definito il sistema di valutazione ed attribuiti gli obiettivi ai titolari delle posizioni organizzative non sarebbe possibile alcun giudizio prognostico sulla positiva valutazione del dipendente.

Premesso che l'art. 11 CCDI determinava la misura (pari al 20% della retribuzione di posizione) della retribuzione di risultato, appare conforme alla comune intenzione delle parti, quale oggettivata nel testo negoziale e quale risultante in base ad un'asegesi secondo buona fede dello stesso asserire che l'intento dei contraenti era quello di rendere operante il nuovo sistema retributivo sin dal 1.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che entro questa data doveva essere approvato il sistema valutativo e dovevano essere assegnati i risultati da

confermare, per la parte del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Napoli del 12/11/2003.

non ha provato ex art. 1218 c.c. l'imputabilità dell'inadempimento, né in questa sede rileva l'esatta qualificazione giuridica del Nucleo di valutazione (che appunto doveva elaborare i criteri valutativi), essendo comunque tale soggetto ausiliare del debitore ex art. 1228 c.c.

Conseguenza di tale inadempimento, poi, è stata la mancata valutazione dei ricorrenti, sicché essi sono stati privati non della retribuzione di risultato (in ipotesi il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo), ma dell'astratta possibilità di conseguirla, vale a dire della c.d. chance, che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole (Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005 n. 1752).

Tali considerazioni, ovviamente, non sono da sole sufficienti all'accoglimento delle domande subordinate, perché la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato alleghi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e secondo un calcolo delle probabilità, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (ex multis Cass. 2.2.2009 n. 2581; Cass. 23.1.2009 n. 1715; Cass. 18.1.2006 n. 852).

Nella fattispecie è indubbio che il contratto individuale indicava lo specifico compito assegnato al ricorrente (doc. 4 fasc. ric.), né può negarsi che il dirigente del settore affermò che il ricorrente aveva *raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati per l'anno 2000* (doc. 5 fasc. ric.), mentre la resistente, a fonte di detti elementi indiziari, neppure allega la totale erroneità del giudizio dirigenziale, né deduce una qualche specifica condotta del lavoratore che possa indurre alla formulazione di un giudizio negativo.

Le considerazioni sin qui svolte, dunque, inducono a ritenere che, in ipotesi tempestivamente istituito lo schema di valutazione, tutti i ricorrenti avrebbero con un rilevante grado di probabilità conseguito una valutazione positiva, sol che si rifletta che la revoca anticipata delle loro posizioni organizzative non è neppure dedotta dalla convenuta e che a tutti fu confermato l'incarico (o assegnato nuovo incarico) alla scadenza naturale del precedente e che parte convenuta neppure allega circostanze fattuali tali da far ipotizzare che i ricorrenti serbarono una condotta lavorativa negligente, inadempiente o inefficiente nel perseguimento dei risultati loro assegnati ovvero che nello svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa il loro rendimento fu in qualche misura non soddisfacente.

Provato così il danno, deve ora procedersi alla liquidazione – necessariamente equitativa – dello stesso. Nell'effettuazione di detto calcolo deve tenersi presente che la retribuzione di risultato è pari al 20% di quella di posizione (art. 11 CCDI) e che, sulla scorta delle considerazioni in precedenza svolte, appare equo stimare in misura pari al 50% la possibilità di conseguire il risultato favorevole e, come è l'anno risarcibile può non essere tenuto conto della perdita del 50% del risultato a cui si è diritto.

Ne consegue la condanna della Regione Campania – corretti e non contestati i conteggi contenuti nei singoli ricorsi – a pagare al ricorrente la somma di €. 397,67 (pari alla metà dell'intera retribuzione di risultato come quantificata, senza contestazioni, dal lavoratore), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 – tutt'ora applicabile ai rapporti di pubblico impiego (Corte cost. 2.11.2000 n. 459) e la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal giudice delle leggi (Corte cost. 27.3.2003 n. 82) –, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza.

Motivazione a giorni 60.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:



a) condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di €. 397,67 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;

b) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 500,00, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;

c) motivazione a giorni 60.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.3.2013.

Il giudice





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. S. MARIA C. V. / 10/06/2013 quale attributario

S. Maria C.V. \_\_\_10/06/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S. Maria C.V. \_\_\_10/06/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO  
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanze come in atti a notabili e:  
Regione Campania in persona del Presidente p. r. con sig.  
in Napoli alla V. S. Santa Lucia 81


Muzzi Roma  
19 LUG 2013

L'UFFICIO PROCURAZIONE  
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere – Sez. Lav.-  
Numero 1430/2013

Dipendente Bruno Giovanni  
Avv.ti E.Santagata e P. Nardi

Diritti e onorari			500,00
			<u>500,00</u>
CPA	4%	500,00	<u>20,00</u>
			520,00
IVA	22%	520,00	114,40
TOTALE FATTURA			<b>634,40</b>
RITENUTA	20%	500,00	100,00
NETTO A PAGARE			534,40





Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore**

**Dipendente:** sig. Mancini Antonio nato Teano il 29/09/1947 matr. n. 10942

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio- Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n 26585 del 15/01/2014 (prat.n.4383/12- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.2766/13 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro- ( assegnata in data 17/01/2014 alla U.O.D. 04 della predetta D.G.) depositata il 07/05/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig. Mancini Antonio e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Mancini Antonio, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 361.23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Il Tribunale di S.M. Capua V. ha altresì condannato la regione Campania a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.642,50, di cui €. 42,50 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 della Direzione Generale 14, con nota prot.n.106815 del 13.02.2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot.n. 224722 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver

Mancini + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.2766 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 07.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 4.471,50

**Dipendente sig. Mancini Antonio, matr. n. 10942**

- Irisarcimento del danno per perdita di chance € 1.859,24
- Rivalutazione per maggior danno € 40,98
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 498,70
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € 2.072,58

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 26585 del 15.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.2766 del Tribunale di S.M.C. Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 07.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 05/06/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

150



AREA 04 - SETTORE 01

**Giunta Regionale della Campania**  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

**D.G. 55-14**  
**DIREZIONE GENERALE PER**  
**LE RISORSE UMANE**  
**VIA S.LUCIA,81**

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014. 0026585 15/01/2014 09.49  
Mitt. A G C 4 Avvocatura  
Ass. 5514 Direzione Generale per le Risorse  
Classificato 4 1 1

OK



80132 - NAPOLI -

00004  
CP  
16/1

N. Pratica: C.C. 4383/12

Oggetto: Trasmissione sentenza n.2766-13 resa dal Tribunale di  
S.Maria C.V. - sezione Lavoro nel giudizio Mancini An-  
tonio C Regione Campania

17/01/2014  
Visceri  
Famig

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto notificata ad istanza di Mancini Antonio e dell'avy. Monaco con la quale il Tribunale di S.Maria C.V. in accoglimento della domanda attorea condanna la Regione Campania al pagamento della somma di €1.859,24 + oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio ed alla rifusione delle spese di lite.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Nicotro

Avv. Elisabetta Balletta DA - tel. 081 7963535

Sent. n. 2700 / 2013  
AW 19522

COMI

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
via Martiri del Dissenso, 31  
S. MARIA S. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

22 NOV 2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G. DI SECTORE III  
28 NOV 2013  
RILEVAZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia 11

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro, iscritta al n. 9734 del ruolo dell'anno 2011, discussa e decisa all'udienza del 7.5.2013 e vertente

CC  
4383  
Belli

**TRA**

**MANCINI ANTONIO** elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere, in v. Martiri del Dissenso 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, che lo rappresentano e difendono per distinte procure in margine al ricorso.

**RICORRENTE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elett.te dom.ta in Caserta presso lo STAP Ecologia - Regione Campania - Centro Direzionale - S. Benedetto Arena; rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lasco in forza di distinte procure generali alle liti.

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Pagamento retribuzione di risultato.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

per parte attrice: come da pagina 13 del ricorso, da intendersi integralmente trascritta.

per parte resistente: respingere il ricorso.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso introduttivo della lite, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, Mancini Antonio, premesso di essere dipendente della Regione Campania e titolare per l'anno 2000 e 2001 di posizione organizzativa di funzioni professionali (liv. B), lamentava la mancata attribuzione per detti anni della retribuzione di risultato per prevista dall'art. 11 CCDI. In particolare il lavoratore esponeva che:

l'erogazione di siffatto emolumento retributivo era subordinata ad una valutazione positiva ad opera del Dirigente, da effettuarsi sulla scorta di uno schema valutativo elaborato dai Nuclei di valutazione.

02 NOV 2013

la mancata elaborazione di siffatti schema era da addebitarsi all'inerzia di dell'organo regionale;

in ogni caso la valutazione positiva era rappresentata dalla mancata revoca dell'incarico e dalla sua riconferma anche per il 2002;

l'inadempimento datoriale era consistito non soltanto nel mancato sollecito al Nucleo di valutazione affinché elaborasse lo schema di valutazione, ma anche, "*pur posto finalmente in essere lo schema*", nella mancata attribuzione dell'indennità di risultato agli aventi diritto;

tale inadempienza legittimava la sua pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.,

concludeva pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art. 1226 c.c. o ex art. 432 c.p.c. oltre accessori e spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che resisteva alla domanda attorea, rilevando che, non essendo stato ancora approntato il sistema di valutazione previsto dall'art. 11 CCDI per l'attribuzione del rivendicato trattamento economico accessorio, nulla poteva essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente e rilevando che il petitum risarcitorio era del tutto privo dell'allegazione dei fatti e delle circostanze da cui evincere la probabilità di conseguire la valutazione positiva. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Premesso che tra le parti è pacifico che il ricorrente siano stati titolari, negli anni 2000 e 20001 delle posizioni organizzative indicate in ricorso, osserva il Tribunale che

l'art. 11 CCDI, nell'attribuire ai dipendenti inquadrati nelle posizioni organizzative di livello A, B e C un trattamento accessorio (denominato retribuzione di risultato) pari al 20% della retribuzione di posizione, precisa che esso debba essere assegnato "*previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione*".

Tale essendo, dunque, il tenore letterale dell'invocato contratto collettivo, osserva il Tribunale che la conformità della valutazione del dirigente di settore al sistema messo a punto dal Nucleo di valutazione (e prima ancora, l'effettiva esistenza di detto sistema di valutazione) costituisce fatto costitutivo del diritto del lavoratore a conseguire la retribuzione di risultato di cui all'art. 11 CCDI e requisito di legittimità del provvedimento attributivo adottato dal dirigente di settore, poiché una valutazione dirigenziale che si discostasse dai criteri elaborati dal Nucleo di valutazione o addirittura posta in essere in totale assenza di questi ultimi, oltre ad essere fonte di responsabilità ex art. 45 comma 4 d.lgs. 165/2001, sarebbe nulla ex art. 1418 c.c. (applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quale deve essere considerata l'attribuzione di un determinato trattamento stipendiale accessorio) perché contrastante con le norme imperative dettate dall'art. 45 comma 1 d.lgs. 165/2001 laddove demanda alla sola contrattazione collettiva la

determinazione dei trattamenti economici accessori (talché il successivo atto attributivo non può che porsi come mera esecuzione del disposto del contratto collettivo), dall'art. 45 comma 2 d.lgs. 165/2001, posto che la parità di trattamento contrattuale esclude che a taluni dipendenti possa essere attribuito un emolumento stipendiale istituito dalla contrattazione collettiva a condizioni diverse rispetto a quelle da essa previste, dall'art. 7 comma 5 d.lgs. 165/2001, che vieta l'attribuzione di trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni rese (e di conseguenza l'attribuzione di premi di produttività o di risultato a condizioni diverse da quelle dettate dalla fonte di autonomia collettiva che li istituisce) e dall'art. 40 d.lgs. 165/2001 che impone alla P.A. di adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi (con conseguente divieto di disattendere o disapplicarne le clausole).

Ne consegue, dunque, non essendo stato neppure contestata inter partes la mancata adozione da parte della Regione Campania del sistema di valutazione di cui all'art. 11 CCDI, che per espressa previsione contrattuale (art. 8 CCNL 1999) gli enti locali istituiscono (indicativo deontico, devono istituire) posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, da attribuirsi in forza di incarico di durata quinquennale ai dipendenti di qualifica D (art. 9 comma 1 CCNL 1999), i quali saranno soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, il cui positivo superamento costituisce titolo per corresponsione della retribuzione di risultato (art. 9 comma 4 CCNL), che concorre, unitamente a quella di posizione, a comporre il trattamento economico accessorio dei lavoratori inquadrati nella categoria D ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 10 comma 3 CCNL).

Tali essendo, dunque, le principali clausole contrattuali in materia di retribuzione di risultato, osserva in primo luogo il Tribunale che la Regione Campania non nega l'esistenza di un suo obbligo di istituire il sistema di valutazione presupposto imprescindibile per l'erogazione della retribuzione di risultato – e cioè sufficiente, in uno con il costante impiego del modo indicativo (che esprime la cogenza del precetto), con l'effettiva attribuzione delle posizioni organizzative e con la circostanza (incontestata tra le parti) che dal 1.1.2000 i lavoratori non percepirono competenze ed indennità accessorie ma solo la retribuzione di posizione, per ritenere ex art. 1362 c.c. l'immediata precettività delle norme sopra riassunte – , ma si limita ad allegare, da un lato, che il contratto collettivo non pone termine all'adempimento.

La tesi è palesemente erronea, sol che si rifletta che in forza l'art. 11 CCDI determinava la misura (pari al 20% della retribuzione di posizione) della retribuzione di risultato, sicché appare conforme alla comune intenzione delle parti, quale oggettivata nel testo negoziale, ed

ad un'esegesi secondo buona fede asserire che l'intento dei contraenti era quello di rendere operante il nuovo sistema retributivo sin dal 1.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che entro questa data (o al più entro il 31.12.2000, dovendo la valutazione essere effettuata a fine anno) doveva essere approntato il sistema valutativo.

Pacifica l'inottemperanza all'obbligazione, osserva il Tribunale che la datrice di lavoro non ha provato ex art. 1218 c.c. l'imputabilità dell'inadempimento, né in questa sede rileva l'esatta qualificazione giuridica del Nucleo di valutazione (che appunto doveva elaborare i criteri valutativi), essendo comunque tale soggetto ausiliare del debitore ex art. 1228 c.c.

Conseguenza di tale inadempimento, poi, è stata la mancata valutazione dei ricorrenti, sicché essi sono stati privati non della retribuzione di risultato (in ipotesi il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo), ma dell'astratta possibilità di conseguirla, vale a dire della c.d. chance, che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole (Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005 n. 1752).

Tali considerazioni, ovviamente, non sono da sole sufficienti all'accoglimento delle domande subordinate, perché la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato allegghi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e secondo un calcolo delle probabilità, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (ex multis Cass. 2.2.2009 n. 2581; Cass. 23.1.2009 n. 1715; Cass. 18.1.2006 n. 852).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è indubbiamente vero che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, attribuiva ampia discrezionalità al datore di lavoro nell'individuare i criteri in forza dei quali effettuare la valutazione, ma altresì vero che, proprio in ragione della specifica funzione attribuita a detta componente retributiva, componente imprescindibile dei singoli criteri valutativi è il raggiungimento da parte del lavoratore di risultati positivi nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

Operata questa premessa, deve rilevarsi che la mancata revoca ante tempus dell'incarico costituisce presunzione semplice, stante il carattere discrezionale della relativa opzione, di valutazione positiva dell'operato del lavoratore da parte del datore di lavoro, posto che, da un lato, l'accertamento di risultati negativi è ipotesi tipica di revoca anticipata dell'incarico (art. 9 comma 3 CCNL) e, dall'altro, è la stessa contrattazione collettiva a prevedere un'identica procedura – segno palese di identità di funzione – per l'accertamento di risultati negativi ai fini della mancata corresponsione del trattamento accessorio ed ai fini della revoca dell'incarico (art. 9 comma 4 CCNL).

Ulteriore presunzione semplice di positiva valutazione, inoltre, è costituita dal conferimento allo stesso lavoratore di nuovo incarico di posizione organizzativa perché da

un lato, sarebbe irrazionale id quod plerumque accidit ritenere che il datore di lavoro conferisca nuove mansioni di responsabilità al lavoratore che già si sia dimostrato inidoneo alle stesse e, dall'altro, è principio generale in materia di pubblico impiego, al quale anche gli enti locali debbono adeguarsi (art. 27 d.lgs. 165/2001), che la valutazione negativa del dirigente determini la revoca (e non certo la riconferma) dell'incarico affidatogli (art. 20 comma 7 d.lgs. 165/2001).

Le considerazioni sin qui svolte, dunque, inducono a ritenere che, in ipotesi tempestivamente istituito lo schema di valutazione, tutti i ricorrenti avrebbero con un rilevante grado di probabilità conseguito una valutazione positiva, sol che si rifletta che la revoca anticipata delle loro posizioni organizzative non è neppure dedotta dalla convenuta e che a tutti fu confermato l'incarico (o assegnato nuovo incarico) alla scadenza naturale del precedente e che parte convenuta neppure allega circostanze fattuali tali da far ipotizzare che i ricorrenti serbarono una condotta lavorativa negligente, inadempiente o inefficiente nel perseguimento dei risultati loro assegnati ovvero che nello svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa il loro rendimento fu in qualche misura non soddisfacente.

Provato così il danno, deve ora procedersi alla liquidazione – necessariamente equitativa – dello stesso. Nell'effettuazione di detto calcolo deve tenersi presente che la retribuzione di risultato è pari al 20% di quella di posizione (art. 11 CCDI) e che, sulla scorta delle considerazioni in precedenza svolte, appare condivisibile la valutazione effettuata dal ricorrente circa la loro possibilità, in misura del 75%, di conseguire il risultato favorevole, sicché il danno risarcibile ben può essere stimato in misura del 75% del trattamento accessorio appetito.

Ne consegue la condanna della Regione Campania – corretti e non contestati i conteggi contenuti nel ricorso – a pagare ai singoli ricorrenti le somme meglio indicate in dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 – tutt'ora applicabile ai rapporti di pubblico impiego (Corte cost. 2.11.2000 n. 459) e la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal giudice delle leggi (Corte cost. 27.3.2003 n. 82) –, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

a) condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di € 1.859.24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e


sino al soddisfo:

b) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.642,50, di cui €. 42,50 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.5.2013

Il giudice

V. P. A. S. N.



*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. RONACO quale procuratore

S.Maria C.V.08.05.2013

IL DIRETTORE AMM./VO  
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V.08.05.2013

IL DIRETTORE AMM./VO  
Dr.ssa Fiorella RUSSO

*Studio Legale Monaco*

*Patrocinio in Cassazione*

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Mancini Antonio e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO  
INVIATO  
DISTRIBUZIONE  
dell' avv. *Teresa Lach Von Hohenhausen*  
28 NOV 2013

DE LUCIO ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav.-  
Numero 5986/2009  
Dipendente Mancini Antonio  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.600,00
CPA	4%	1.600,00	64,00
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
			2.030,08
Spese vive			42,50
Totale fattura			<b>2.072,58</b>
Ritenuta	20%	1.600,00	320,00
Totale da pagare			1.752,58



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 / 2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

**Ex dipendente:** sig. Crino Vittorio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 27.03.1940, matr.278;

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali e rivalutazione monetaria riferiti alla sentenza n.4325/2011 del TAR Campania – Napoli – Sez.III.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.683752 del 12.09.2011 (prat.n.839/2008 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 - Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.4325/2011 del TAR Campania – Napoli – Sez.III, depositata il 02.09.2011 e non notificata.

Il Giudice Amministrativo, in parziale accoglimento del ricorso n.5616 depositato in data 5 novembre 2008 proposto dell'ex dipendente sig. Crino Vittorio, ha condannato l'Amministrazione Regionale al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 03 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n.7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge.

Il TAR Campania – Napoli – Sez.III ha, altresì, condannato l'Ente regionale al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.885238 del 22.01.2011, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicato a titolo di differenze retributive, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Con la deliberazione n.447 del 06.09.2012, la Giunta regionale ha dato mandato al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento di provvedere all'atto di impegno delle somme in argomento da assumersi

Scheda debiti fuori bilancio Crino

3

pag. 1 di



(Punto 3 del dispositivo)

sul cap.576 dell'U.P.B. 6.23.57, istituito con deliberazione G.R. n.1078 del 22.06.2007, ed al successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale sopra specificata.

Con D.D. n.605 del 23.11.2012 il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha disposto la liquidazione in favore dell' ex dipendente summenzionato, ai fini del successivo pagamento, di competenza del Settore Trattamento Economico, degli importi relativi a sorta capitale, accessori e spese legali.

Successivamente, con nota prot.n. 289434 del 23.04.2013 il Settore Trattamento Economico, ad integrazione della nota prot. n. 885238 del 22.01.2011 ha comunicato, tra l'altro, al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, che "Con riferimento alla decisione in oggetto e alla nota n.138562 del 25.02.2013 di Codesto Settore - Stato Giuridico ed Inquadramento-, con la quale si trasmetteva l'istanza dell'Avv.Aldo Cucinella legale del ricorrente in epigrafe,nella quale si richiedeva, oltre ad una rivisitazione della posizione previdenziale per la quale già Codesto Settore ha rappresentato le proprie determinazioni con nota prot.n.228403 del 28.03.2013, di verificare i conteggi relativi alla sorta capitale e agli accessori si rappresenta.Per quanto concerne la sorta capitale da una verifica delle somme spettanti all'ex dipendente in parola, è emerso un ulteriore somma da corrispondere così come di seguito dettagliato:

- Differenza da corrispondere € 1.861,59
- Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 27.06.2013 € 125,56
- Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 27.06.2013 € 138,96.

Inoltre, con la stessa nota del Settore da ultimo citato, venivano comunicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria relativa al periodo 05.11.2008 al 20.12.1012 così come di seguito specificato:

- Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 20.12.1012 € 1.200,49
- Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 20.12.1012 € 828,22

In merito a quanto in precedenza evidenziato, con nota prot. n.228403 del 28/03/2013 dell'ex Settore stato Giuridico ed Inquadramento (successivamente sollecitata da questa struttura, U.O.D. 04, con nota prot. n. 62467 del 29/01/2014), è stato richiesto parere all'Avvocatura Regionale, circa la posizione assunta in ordine alla modalità di ottemperanza alla sentenza in parola. In riscontro a predetta nota, l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura, con lettera prot. n. 108186 del 14/02/2014, ha evidenziato che il richiesto quesito, esula dalle sue competenze in quanto "involgente il controllo generalizzato sulla legittimità di atti adottati già da tempo dagli organi competenti".

Con successiva nota prot.n.288020 del 24.04.2014 questa struttura ha indicato nuovamente al Sig. Crino Vittorio e al suo legale rappresentante, la linea di condotta e le modalità per l'esecuzione della sentenza in oggetto e in particolare l'importo lordo a titolo di differenze rispetto alla precedente liquidazione, interessi rivalutazione e successive spese legali per €. 32,49;

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per



(Punto 3 del dispositivo)

le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;

- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 108092 del 14.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, come indicati nella nota prot.n. 289434 del 23.04.2013;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301895 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez.III, n. 4325, depositata in data 02.09.2011 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

€ 4.219,61

Ex dipendente sig. Crino Vittorio, matr.278;

- |  |            |
|--|------------|
| • Importo lordo a titolo di differenze da corrispondere, rispetto alla precedente liquidazione della sentenza n.4325/2011 del TAR Campania | € 1.861,59 |
| • Rivalutazione monetaria  | € 131,41   |
| • Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 25.07.2014   | € 165,41   |
| • Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 20.12.2012  | € 1.200,49 |
| • Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 20.12.2012   | € 828,22   |
| • spese legali successive  | € 32,49    |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 683752 del 12.09.2011 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura;
- sentenza TAR Campania – Napoli – Sez.III, n. 4325, depositata in data 02.09.2011 e non notificata;
- nota del 24/01/2013 Avv.to Cucinella Luigi Aldo;
- nota prot. n. 288020 del 24/04/2014 della U.O.D. 04

Napoli, 15/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis



10/2007

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA


OK

Prot. n. 1071/1463752 12/09/2011

Regione Campania - Direzione esecutiva

Settore Contenzioso ed Inquadramento

Settore 02



Al Settore Stato Giuridico ed  
Inquadramento  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI (07-04)



Al Dirigente del Settore  
Trattamento Economico  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI (07-05)

All'Avv. Almerina Bove  
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania. Sez. III  
promosso da Crino Vittorio c/Regione Campania  
Sentenza n. 4325/11 - Pratica n. 839/2008

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania. Sez. III, n. 4325, depositata in data 02/09/2011, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.


IL COORDINATORE DELL'AREA  
- Avv. Maria d'Elia -

mca/

urgente  
dott. d'Ambrosio  
dott. sec. Petta

13/8/11  
13

Esente dal contributo unificato



N. 4325/11 REG.PROV.COLL.  
N. 05616/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2008, proposto da:  
Crino Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Cucinella,  
con domicilio eletto in Napoli, via G. Ribera n. 1;

*contro*

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta  
regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale (avv.  
Almerina Bove), con domicilio eletto presso la sede dell'Ente, in  
Napoli, via S. Lucia, 81;

*per l'accertamento*

della <<responsabilità della Regione Campania per il mancato  
inserimento dell'attore nella posizione 377 della graduatoria della 1^  
qualifica dirigenziale per la nomina a dirigente di servizio ex art. 6 L.  
R. n. 11/91 sin dalla pubblicazione della delibera di G.R. 30/11/1992  
n. 7083;



per la condanna di essa Regione Campania al risarcimento in favore dell'istante pari alle differenze retributive che si sarebbe visto attribuire dalla data 03/09/93 se avesse mantenuto la posizione n. 377 in graduatoria, sino al 06/07/98, data in cui è stato immesso nell'esercizio effettivo del "Servizio", differenze pari a € 72.319,83 (pari a Lit. 140.030.717), oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli emolumenti ed all'ulteriore danno da perdita di *chances* e danno non patrimoniale quantificata in € 70.000,00 ovvero la diversa somma che sarà determinata dal Magistrato>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 14 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 5 novembre 2008 – il sig. Crino Vittorio, dipendente della Regione Campania con funzioni dirigenziali, ha esposto di aver partecipato al concorso interno finalizzato alla formazione di una graduatoria del personale di prima qualifica dirigenziale dalla quale scegliere i dirigenti da preporre ai servizi in cui



è articolata l'amministrazione regionale, indetto con delibera di giunta 3 febbraio 1992, n. 292, ai sensi della legge regionale n. 11 del 1991; di essersi collocato al posto n. 380, con un punteggio pari a 38,50, della graduatoria finale approvata con delibera n. 3987 del 5 agosto 1992, pubblicata sul B.U.R.C. del 5 ottobre 1992 (posizione poi due volte rettificata con scivolamento del ricorrente dapprima al posto n. 409, giusta delibera di giunta n. 7083 del 30 novembre 1992, e poi al posto n. 412, giusta delibera n. 3584 del 20 luglio 1993); che tale ultima delibera, impugnata da diversi altri soggetti dinanzi al Tar, era annullata dalla Sezione staccata di Salerno del Tar Campania (sentenze n. 757 del 16 luglio 1996 e n. 765 del 16 luglio 1996, confermate in appello da Cons. Stato, sez. IV, decisioni n. 142, 143 e 291 del 1998), a motivo della illegittima attribuzione del punteggio relativo al servizio di ruolo svolto nel nono livello e nella carriera dirigenziale anche per i periodi di anteriore decorrenza giuridica del successivo inquadramento retroattivo, ma non di effettivo espletamento del suddetto servizio; che la Regione, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, provvedeva a rettificare la graduatoria con delibera n. 7317 del 29 ottobre 1998, con assegnazione al ricorrente della posizione n. 377 con il medesimo punteggio pari a 38,50; che diversi funzionari preposti alle strutture amministrative che avevano predisposto le delibere regionali di modifica della graduatoria in senso sfavorevole al ricorrente erano stati rinviati a giudizio per abuso d'ufficio in concorso e falso ideologico, giusta decreto di rinvio a giudizio del GIP presso il



Tribunale penale di Napoli del 13 ottobre 1997; che il ricorso giurisdizionale proposto da esso esponente (n. 1089/93; *recte*: n. 4518/1993, depositato in data 14 aprile 1993) era stato giudicato improcedibile con sentenza in forma abbreviata di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006. Ha aggiunto, quindi, parte ricorrente, di avere già agito per il risarcimento del danno ingiusto patito dinanzi al Giudice ordinario con ricorso notificato il 14 marzo 2000, ma che il Tribunale civile, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 21656/2002 del 19 novembre 2002 (confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 3264/06 del 23 febbraio 2007), aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione amministrativa, riferendosi la vicenda controversa ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Il ricorrente, tutto ciò esposto e premesso, ha dunque agito dinanzi a questo TAR chiedendo il risarcimento del danno pari alle differenze retributive non percepite tra il 1993 e il 1998, il risarcimento del danno da perdita di *chance*, del danno all'immagine, del danno da lesione della sua personalità e del danno esistenziale e morale, sulla considerazione che gli atti e i comportamenti illeciti dell'amministrazione gli avrebbero precluso *“la possibilità di essere nominato dirigente dal 3 settembre 1993, data in cui è stato nominato, a seguito dello scorrimento della graduatoria giusta delibera di G.R. n. 4338/93, il soggetto che all'epoca ricopriva illegittimamente la posizione 377, che sarebbe dovuta essere a lui attribuita”*.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.



Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata chiamata, discussa e trattenuta per la decisione.

Il ricorso è ammissibile, ma solo in parte fondato.

In rito si osserva che sussiste la giurisdizione di questo adito G.A. e non osta all'ammissibilità dell'azione la previsione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che commina la decadenza dell'azione dinanzi al G.A. per rapporti e fatti anteriori al giugno 1998, se non proposta entro il termine del 15 settembre 2000), non estendibile all'azione risarcitoria e comunque superabile giusta la *translatio iudicii* (sul punto, cfr. condivisibilmente, di questa Sezione, la sentenza n. 4208/07 del 23 aprile 2007).

Nel merito si rileva che questo Tribunale ha già esaminato favorevolmente fattispecie analoghe. In particolare, la Sez. II, con la sentenza 15 luglio 2004, n. 10256, ha affermato la responsabilità della Regione Campania per il danno lamentato da altro funzionario in conseguenza della mancata attribuzione dell'incarico di dirigente di servizio della Regione Campania in quanto erroneamente collocato al 420° posto della graduatoria degli idonei anziché al 383°, per effetto della modifica della graduatoria originaria disposta dalla Regione Campania in data 29 ottobre 1998, con conseguente mancata nomina a dirigente di servizio a tutto il 31 luglio 1995, data in cui quel ricorrente venne collocato in quiescenza. La pronuncia è stata invero annullata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza della sez. IV 2 luglio 2005, n. 4008, ma solo sotto il profilo della violazione del principio della pregiudiziale amministrativa, allora prevalente, ma

ormai superato dal c.p.a.

Nel caso di specie in esame la questione della pregiudiziale, oltre che superata dalla successiva giurisprudenza della Cassazione e dalla previsione del codice del processo amministrativo (artt. 7, comma 4, e 30, commi 2 ss.), non viene in realtà affatto in rilievo, poiché il ricorrente ha comunque agito avverso le determinazioni regionali sfavorevoli dinanzi a questo Tar in sede impugnatoria, con il ricordato ricorso n. 4518/1993, giudicato improcedibile con sentenza in forma abbreviata di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006 per omessa integrazione del contraddittorio.

Questa precedente pronuncia rileva, tuttavia, in senso limitativo della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, secondo periodo, del codice del processo amministrativo (che è norma – ancorché sostanziale e non processuale - espressiva di un principio generale insisto nella materia e già emerso nella precedente giurisprudenza che aveva ammesso in via pretoria l'azione risarcitoria autonoma, e dunque da ritenersi sicuramente applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore del c.p.a.), in forza del quale *Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti* (secondo un principio già ricostruito dalla precedente giurisprudenza sulla falsariga analogica dell'art. 1227 c.c.); principio che deve declinarsi secondo i



condivisibili canoni e criteri di esame di recente messi a fuoco dal Consiglio di Stato, con la pronuncia dell'adunanza plenaria n. 3 del 2011.

Ma, proseguendo secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni, superate le eccezioni di rito in punto di giurisdizione e di ammissibilità dell'azione, occorre verificare in primo luogo la sussistenza nel merito degli elementi costitutivi della fattispecie di danno ingiusto e di illecito aquiliano dedotta e fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, per poi, solo successivamente, esaminare il tema succedaneo della relativa quantificazione del danno risarcibile (su cui incide il canone del citato art. 30, comma 2, ultimo periodo, c.p.a.).

Orbene, l'ammissibilità e la (parziale) fondatezza nel merito di un'azione quale quella qui proposta dal ricorrente e all'odierno esame della Sezione trova un precedente pertinente ed esaustivo nella già menzionata sentenza di questa stessa Sezione n. 4208/07 del 23 aprile 2007. In quel caso la Sezione, pronunciando in una fattispecie analoga, nella quale un dirigente regionale aveva lamentato il danno da ritardato conferimento dell'incarico dirigenziale, conseguito solo in esecuzione di una precedente sentenza di questo TAR che gli aveva riconosciuto ulteriori dieci punti e gli aveva dunque attribuito una migliore posizione in graduatoria, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito, ritenendo sussistente sia il nesso di causalità che l'effettiva esistenza di un danno patrimoniale, resi evidenti per effetto dell'illegittima collocazione nella graduatoria del personale dirigenziale della Regione Campania, rettificata in



esecuzione della sentenza del TAR, illegittima collocazione che aveva impedito l'ottenimento dell'incarico di capo servizio che sarebbe legittimamente spettato, ed ha perciò riconosciuto al ricorrente le differenze retributive legate al miglior trattamento connesso all'incarico dirigenziale.

In quella occasione, inoltre, la Sezione ebbe a rilevare che "all'epoca l'attribuzione degli incarichi dirigenziali avveniva automaticamente, secondo il criterio della collocazione in graduatoria". Nella presente lite la Regione ha invece obiettato la fiduciarità dell'attribuzione di tale incarico ed ha negato che vi fosse alcun automatismo. Tale deduzione difensiva resta tuttavia non comprovata ed appare, anzi, smentita dal fatto che lo stesso ricorrente ha senz'altro ricevuto l'incarico dirigenziale non appena è divenuta definitiva la sentenza del giudice d'appello che ha sancito l'illegittimità della graduatoria, senza che alcuna separata e autonoma verifica fiduciaria sia stata effettuata, e ciò a dimostrazione del fatto che, comunque, anche in questo caso, l'amministrazione ha nella sostanza seguito un criterio puramente automatico di scorrimento della graduatoria, di talché la relativa eccezione regionale deve respingersi.

Ugualmente da disattendere risulta l'ulteriore eccezione regionale concernente la mancanza del presupposto della corrispettività, asseritamente necessario per il riconoscimento delle differenze retributive, ossia la mancanza di un effettivo esercizio delle mansioni dirigenziali da parte del ricorrente, ragion per cui egli non potrebbe vantare alcun diritto a percepire i relativi emolumenti, in analogia con



quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di illegittimo diniego di costituzione *ex novo* di un rapporto di servizio. Si tratta di una prospettazione che non appare condivisibile. Nel caso in esame, infatti, non si verte in materia di ricostituzione degli effetti giuridici ed economici di un rapporto di lavoro con la p.a. – come sembra sostenere la Regione richiamando i principi giurisprudenziali elaborati in tale ambito – ma del risarcimento dei danni causati al ricorrente dal mancato conferimento dell'incarico dirigenziale al quale egli aveva diritto in base all'originaria graduatoria e se non fossero intervenuti atti illegittimi poi ritualmente impugnati (ancorché da terzi soggetti) e annullati dal Giudice amministrativo.


Deve pertanto ritenersi provata sia la causazione del danno ingiusto che il nesso di causalità.

Quanto alla sussistenza del cd. elemento soggettivo dell'illecito, diversamente da quanto statuito da questo Tribunale nella precedente sentenza n. 4208/07 del 23 aprile 2007, dove si poneva un problema di ritardata esecuzione di un giudicato di annullamento della graduatoria (poiché l'amministrazione in quel caso, in asserita esecuzione della sentenza del Giudice, si era limitata a effettuare una rettifica formale della graduatoria, senza assumere anche le conseguenti e necessarie determinazioni di conferimento al ricorrente dell'incarico dirigenziale corrispondente a quello spettante in relazione alla nuova collocazione in graduatoria), nel caso in esame occorre soffermarsi sull'entità del vizio di legittimità che ha inficiato la prima graduatoria, vizio che si pone come fatto genetico causale del

danno ingiusto patito dal ricorrente.

Orbene, il Collegio ritiene che quel vizio di legittimità, sanzionato dal Giudice amministrativo, presenti effettivamente quei caratteri di gravità e inescusabilità che la migliore e condivisibile giurisprudenza richiedono agli effetti della integrazione dell'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2003 n. 1716; *id.*, 21 giugno 2005, n. 3242; 9 novembre 2006, n. 6607; 11 gennaio 2010, n. 14; sez. V, 22 maggio 2006, n. 2960; 26 maggio 2010, n. 3367; CGA, 4 luglio 2008, n. 591).

In particolare appare grave e inescusabile l'errore posto in essere dall'amministrazione, consistito nell'aver ammesso a valutazione anche i periodi anteriori di decorrenza solo giuridica del servizio pregresso, poiché risponde a un principio comune largamente condiviso quello della non valutabilità, agli effetti concorsuali, del servizio non effettivamente prestato, ma solo figurativamente attribuito in forza di una retrodatazione della decorrenza giuridica del precedente passaggio di carriera, posto che l'anzianità di servizio, sia quando rilevi come requisito di ammissione, sia quando operi come parametro di valutazione per l'attribuzione di punteggio, in tanto è valutabile e apprezzabile in quanto sia idonea a dimostrare un'esperienza lavorativa effettivamente acquisita. Le sentenze del Tar Salerno (n. 757 del 16 luglio 1996 e n. 765 del 16 luglio 1996) e del Consiglio di Stato (sez. IV, decisioni n. 142, 143 e 291 del 1998), che hanno annullato le illegittime graduatorie (da ultimo, quella di cui alla delibera n. 3584 del 20 luglio 1993) che avevano, invece, dato ingiusto




rilievo al periodo di decorrenza giuridica anteriore al servizio effettivamente prestato nel nono livello e nella carriera dirigenziale, non hanno fatto altro, dunque, che esplicitare un criterio comunemente accolto nella formazione e adozione di atti delle procedure selettive del tipo di quella da cui si è originata l'odierna causa risarcitoria. L'errore in cui è incappata l'amministrazione si manifesta dunque grave e inescusabile ed è, pertanto, come tale idoneo a fondare senz'altro la responsabilità civile dell'amministrazione per il danno da ritardata attribuzione dell'incarico dirigenziale ai soggetti, quale il ricorrente, che ne avevano acquisito idoneo titolo se la graduatoria fosse stata redatta in modo legittimo.

Per le ragioni esposte deve essere, quindi, dichiarato sussistente il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico dirigenziale con connessa indennità di funzione, per effetto della illegittima posizione in graduatoria.

Il Collegio ritiene tuttavia che non tutte le voci di danno richieste siano effettivamente riconoscibili.

In particolare, del tutto prive di idoneo supporto probatorio e pertanto non accoglibili risultano le ulteriori voci di danno da perdita di *chances* e di danno non patrimoniale o morale (danno all'immagine, danno da lesione della sua personalità, danno esistenziale e morale), pure prospettate nell'atto introduttivo.


L'unica voce di danno effettivamente attribuibile è dunque quella corrispondente alle differenze retributive e di annessa contribuzione



previdenziale tra il trattamento economico fruito dal ricorrente e quello di cui avrebbe goduto se la graduatoria fosse stata sin dall'inizio legittimamente formata e, di conseguenza, gli fosse stato attribuito il posto di funzione dirigenziale reclamato, invece illegittimamente attribuito ad altro soggetto, per il periodo che va dal 1993 (per l'esattezza, dal 3 settembre 1993, data di effettivo conferimento ad altro soggetto dell'incarico che sarebbe stato attribuito al ricorrente, per la sua corretta posizione in graduatoria) al 1998 (alla data di efficacia e di esecuzione della successiva delibera di rettifica della graduatoria, delibera n. 7317 del 29 ottobre 1998, con assegnazione al ricorrente della posizione n. 377 con il medesimo punteggio pari a 38,50).

Si pone, a questo punto, la questione della possibile incidenza limitativa sul *quantum* del danno risarcibile della mancata coltivazione, da parte del ricorrente, dell'azione impugnatoria proposta avverso gli atti della procedura concorsuale *de qua* con il ricorso n. 4518/1993 R.G., divenuto improcedibile (come statuito con la richiamata sentenza di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006) per la mancata integrazione del contraddittorio, di cui il ricorrente era stato onerato con sentenza interlocutoria n. 705 del 1997. Viene in rilievo la già richiamata disposizione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 30 c.p.a. (come chiarita da Cons. Stato, ad. plen., n. 3 del 2011).

In effetti, ad avviso del Collegio, se il ricorrente avesse coltivato quel ricorso, pur ritualmente incardinato dinanzi a questo Giudice



amministrativo, avrebbe potuto conseguire, in quella sede, un'efficace tutela della sua pretesa a conseguire l'incarico dirigenziale prima di quanto non sia poi accaduto in virtù e per effetto del giudicato formatosi su altro e diverso contenzioso proposto da terzi soggetti dinanzi al Tar di Salerno. Risulta, invece, dalla citata sentenza di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006, che il ricorrente, non dando seguito alla pronuncia interlocutoria n. 705 del 1997, ha ommesso di integrare il contraddittorio e ha lasciato che quella causa divenisse improcedibile.

Ne consegue che il *quantum debeatur*, come sopra definito, in relazione alle differenze retributive dovute, dovrà essere ridotto di un importo pari a un terzo del totale complessivo.

Sulla somma complessiva così determinata, trattandosi di debito di valore, devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, dalla data della domanda (corrispondente alla notificazione del ricorso) e fino al soddisfo.

Nei termini e nei limiti come sopra precisati, il ricorso in trattazione può dunque giudicarsi fondato e accoglibile, con conseguente condanna dell'amministrazione.

Il Collegio ritiene che copia della presente sentenza e del ricorso introduttivo debbano essere inviati alla Procura regionale presso la Corte dei conti affinché siano valutati i possibili profili di sussistenza di danni erariali recuperabili a carico dei funzionari che hanno posto in essere gli atti illegittimi che hanno originato la presente vertenza risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'amministrazione resistente, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 3 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n. 7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione n. 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che copia del ricorso introduttivo e della presente sentenza siano trasmessi alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Cod. pr. 2587

STUDIO LEGALE

**Avv. LUIGI ALDO CUCINELLA**

80128 NAPOLI - VIA G. RIBERA n. 1 TELEFAX 081\5606819 - 081\5606396 I S D N  
email : [0815606819@iol.it](mailto:0815606819@iol.it) INTERNET <http://studicucinella.altervista.org>  
P.E.C. [luigialdocucinella@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:luigialdocucinella@avvocatinapoli.legalmail.it)

Avv. **LUIGI ALDO CUCINELLA**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

p. Avv. **CHIARA CUCINELLA**  
p. Avv. **FRANCESCO CUCINELLA**  
p. Avv. **NICOLA TRIPANI**

Spett.le  
Regione Campania  
Via S. Lucia N. 81  
80132 NAPOLI

R.R.R.

REGIONE CAMPANIA

At. 2013. 0112375 14/02/2013

Avv. LUIGI ALDO CUCINELLA

Inquadramento Personale Stato

Ufficio 7116 Fascicolo 3 del 2013



Napoli, 24/01/2013

Spett.le Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Affari Generali  
Gestione e Formazione del Personale  
Organizzazione e Metodo  
Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Via S. Lucia N. 81  
80132 NAPOLI

12/2

**OGGETTO: CRINO VITTORIO / REGIONE CAMPANIA.**

In relazione alla sentenza TAR Campania n. 4325/11 (n. 05616/08 reg. ric.) notata il 26.11.12 e con riferimento alla V/s nota prot. 2012 0926417 del 13.12.12 e mio fax 11.12.12, nonché alle somme liquidate, rilevo quanto segue:

**SORTA CAPITALE.**

La sorta capitale dovuta è pari ad € 48.213,92 non già 46.351,63, come da Voi calcolato: il prospetto delle competenze dovute originariamente di € 72.319,82, che ridotte di un terzo, come da sentenza, ammontano ad € 48.213,92, è già stato notificato in data 26.11.2012 unitamente alla sentenza di cui sopra ed è stato anche consegnato a mani al servizio Trattamento Economico il giorno 16.01.2013 dal Sig. Crino.

Differenza da erogare:

€ 48.213,22 - € 46.351,63 = € 1.861,59.

**INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA**

La rivalutazione monetaria e gli interessi sono dovuti sull'importo delle spettanze lorde di € 48.213,22 e risultano pari ad € 8.055,88 di cui € 3.882,44 per rivalutazione ed € 4.173,42 per interessi, come da conteggio eseguito con il programma REMIDA da Voi utilizzato. Avendo liquidato € 4.022,87 (€ 39,60 + € 2.130,20 + € 1.853,07) è dovuta una differenza così calcolata:

€ 8.055,88 - 4.022,87 (1.853,07 + 2.169,80) = € 4.032,13

In proposito preciso:

- il calcolo di interessi e rivalutazione va effettuato sul lordo;
- gli uffici regionali hanno calcolato gli interessi e la rivalutazione su un importo minore fino ad ott./nov. 2011 anziché fino al soddisfo (avvenuto a fine dicembre 2012);

Cod. Fisc. CU NLLD54L04F839T Partita IVA 04692970637

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "G. Crino" and a date "13/1/13".

Napoli 22/04/2014

**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane  
e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Unità Operativa Dirigenziale 01  
Contenzioso del lavoro in collaborazione con  
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati  
Ufficio Disciplinare

**Avv. Luigi Aldo Cucinella**  
Via G. Ribera n. 1  
80128 Napoli

**Al Signor Vittorio Crino**  
Via Martiri di Ungheria n.1  
80018 Mugnano di Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0288020 24/04/2014 12.43

Mitt 551404 UDD Contenzioso lavoro in coll

Dest CRINO VITTORIO, CUCINELLA LUIGI ALDO

Classifica 7.1 18 Fascicolo 3 del 2014



**Oggetto: -Giudizio innanzi al Tar Campania- esecuzione sentenza n. 4325 del 02/09/2011.**


Con riferimento alla esecuzione della sentenza in oggetto emarginata, che riguarda il Suo assistito Crino Vittorio, si riscontrano le sue note, in particolare quella del 24/01/2013, acquisita al protocollo n. 0112375 del 14/02/2013.

Al riguardo questa Amministrazione - Settore Stato Giurido ed Inquadramento - ha già dato riscontro con le note n. 0228423 del 28/03/2013 e n. 0312541 del 03/05/2013, che si allegano in copia.

In particolare nelle suddette note si sosteneva che l'ufficio si è attenuto al dispositivo della sentenza che testualmente recita: *"per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 3 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n. 7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione n. 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge"*.

Riprendendo i punti della Sua nota del 24/1/2013 di cui innanzi si riferisce quanto segue:

L. con riferimento alla differenza sulla sorte capitale, si riconosce l'importo di € 1.761.59 oltre ad interessi e rivalutazione,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendenti:** sig.re Sergio Michelina, nata a S.M.C. Vetere (CE) il 16/02/1960, matr. 9064; Ruotolo Antonietta, nata a Francolise (CE) il 29/02/1960, matr. n. 9013;

**Avvocato:** Varriale Paolo, Via S.Filippo, 24 – 80122 - Napoli

**Oggetto della spesa:** Indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 828429 del 12/11/2012 (prat. n. 5519/2009 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso all' ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, la sentenza n.5066/12 del tribunale di S.M.C. Vetere – Sez. Lavoro depositata il 26/09/2012 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti sig.re Sergio Michelina e Ruotolo Antonietta, della somma di €. 13.087,56 a titolo di indennità di rischio e di disagio, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà, ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento della restante metà delle stesse spese, liquidate in tale misura ridotta in €. 1.380,00, compresi diritti e onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico con nota prot. n.68205 del 29/01/2013, ha comunicato le somme lorde dovute alle suindicate dipendenti;

*Giunta Regionale della Campania*

2. resta invece fermo il calcolo per la rivalutazione e gli interessi, che è stato effettuato sulle somme al netto delle ritenute di legge, ciò in conformità di quanto disposto dal D.M. n. 352/98 e dall'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n.3383/2004 e n.462/2006);
3. le spese legali successive e diverse a quelle indicate in sentenza potranno essere riconosciute;
4. Per quanto riguarda l'aspetto pensionistico si richiama il contenuto delle sopra citate note n. 228423 del 28/03/2013 e n.312541 del 03/05/2013.

Per quanto sopra espresso, non si ritiene di corrispondere altre somme oltre a quelle menzionate, atteso il contenuto e dispositivo della sentenza meramente risarcitorio e non di ricostruzione di carriera.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto.

Il dirigente  
dott. Bruno De Filippis



il calcolo di interessi e rivalutazione va effettuato sul lordo in quanto si verte nel caso di specie di "risarcimento del danno" e non già di retribuzioni; non essendo in ogni caso applicabile il DM 352/98.

#### SPESE LEGALI

Spettano le spese successive alla sentenza così quantificate e documentate:

COSTI COPIE	€ 21,14
COSTI NOTIFICA	€ 11,35
TOTALE	€ 32,49

#### TRATTAMENTO PENSIONISTICO

A seguito del riconoscimento della indennità di funzione (anche se sotto forma di danno) pensionabile a tutti gli effetti, la Regione è tenuta a versare i conseguenti contributi previdenziali (pag. 11 della sentenza) provvedendo alla modifica dei prospetti "Quadro 4 Retribuzioni analitiche dall'01.01.93" e "Retribuzione media Pensionabile" prodotti nel gennaio 2001 per il suo successivo collocamento a riposo dall'01.02.2001 dal dirigente CRINO VITTORIO.

La sentenza riconosce, senza ombra di dubbio, per il Sig. CRINO il diritto della "retributio in integram" in quanto nei limiti e nei termini delle motivazioni lo considera "Dirigente Regionale" a partire dal 3 settembre 1993.

Lo stesso ha, pertanto, il diritto a percepire sotto forma di differenze economiche l'indennità di funzione non corrisposta dal 03.09.93 al 07.07.98 e, sotto forma di rivisitazione della posizione previdenziale, all'adeguamento delle contribuzioni in modo da garantirgli la parità con gli altri Dirigenti di Servizio.

Se la Regione ritenesse di non poter provvedere alla modifica della posizione previdenziale si richiede comunque il rimborso "dell'annessa contribuzione previdenziale tra il trattamento economico fruito dal ricorrente e quello di cui avrebbe goduto se la graduatoria fosse stata sin dall'inizio legittimamente formata e, di conseguenza, gli fosse stato, attribuito il posto di funzione dirigenziale reclamato" (pag. 11 e 14 della sentenza).

In definitiva la Regione è tenuta al rimborso dell'ammontare delle contribuzioni pensionistiche che in relazione alle differenze retributive riconosciute, avrebbe dovuto versare all'ente di previdenza obbligatoria. L'inadempienza di tale rimborso si concretizzerebbe per la Regione in un indebito arricchimento e per il Crino in un danno, in netto contrasto con quanto deciso dal TAR.

L'importo di tale ulteriore differenza ammonta ad € 11.474,75 (€ 72.319,83 x 23,8% = € 17.212,12 che, perché monetizzate, si riduce di 1/3) oltre interessi e rivalutazione come da sentenza.

Sono in definitiva dovute le seguenti differenze:

DIFF. SORTA CAPITALE	€ 1.861,59
DIFF. INTERESSI E RIVALUTAZIONE	€ 4.032,13
DIFF. SPESE LEGALI	€ 32,49

Oltre alla revisione della situazione previdenziale o, in subordine, al rimborso delle contribuzioni pensionistiche non versate.

Invito pertanto, i destinatari della presente al versamento di quanto richiesto, offrendo, la disponibilità mia e del Reg. Crino per ogni eventuale chiarimento.

La presente a tutti gli effetti e conseguenze di legge e per legale scienza.

Cordiali saluti

Avv. Luigi Aldo Cucinella

All.: c/s.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.686913 del 07.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza delle dipendenti Sig.re Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta in virtù della sentenza n. 5066 del Tribunale di S.M.C. Vetere. Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 803064 del 25.11.2013, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza delle dipendenti sopra citate in virtù della sentenza summenzionata.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente, per indisponibilità di fondi;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84467 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.130676 del 24.02.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.5066/12 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 26.09.2012 e non notificata

**TOTALE DEBITO**

€ 40.220,81

Dipendente sig. ra Sergiano Michelina

- Indennità di rischio (periodo 2001-2009) € 2.783,86
- Indennità di disagio € 10.303,70
- Interessi legali maturati al 27/07/2014 € 1.797,27



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

	<b>sub totale</b>	€. 14.884,83
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione		€. 4.239,48
• Dipendente sig.ra Ruotolo Antonietta, matr. n. 9013		
• Indennità di rischio (periodo 2001-2009)		€ 2.783,86
• Indennità di disagio		€. 10.303,70
• Interessi legali maturati al 27/07/2014		€. 1.799,65
	<b>sub totale</b>	€. 14.887,21
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione		€. 4.239,48
• Competenze per spese legali avv. Varriale Paolo		€. 1.969,81

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002 successivamente alla liquidazione del debito.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n. 828429 del 12.11.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 5066/12 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il dirigente  
dott. Bruno De Filippis

in 36/c

AREA SETTORE 01



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
**NAPOLI**

07-04-05

ok

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0828429 12/11/2012

Conte - Contenzioso Civile e Penale

Comparto - Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed

Class. Fica - 4.1.1



N. Pratica: CC-5519/2009

Oggetto: Ricorsi promossi da Sergiano Michelina.  
Ruotolo Antonietta c/Regione Campania.-  
Trasmissione sentenza riunita n. 5066/2012  
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della sentenza riunita del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sez. Lavoro n. 6230/2009 resa nei procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia re

PER RICEVERE

Settore Stato Giuridico e Inquadramento

Handwritten notes and signature

Sent. 5066/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Cislaghi, all'udienza di discussione del 26 settembre 2012 ha pronunciato mediante pubblica lettura la seguente

Sentenz

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6266/2009 del Ruolo Gen. affari LAVORO, ivi riunita la causa recante RG 6269/2009,

*Ira*

Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta, rappresentate e difese dall'avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine dei rispettivi ricorsi introduttivi, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliario

ricorrenti

**CONTRO**

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.F.A.P. Ecologia

resistente

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti gli istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunte ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, con distacco presso il Comune di Capua (da Sergiano) e di Teano (da Ruotolo), disponevano che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNI del

personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Le istanti hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo hanno convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la **Sentenz** disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nei ricorsi introduttivi del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Parte ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Se può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, la norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un

determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs.165/2001, non possa essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Sentenz

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alle ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDD del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNI, 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato del responsabile del servizio A.A.GG. e personale del Comune di Capua del 2 febbraio 2009 e del segretario generale del Comune di Teano di pari data - che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno) per tutto il periodo per cui è causa.

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attoni, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà: il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislaghi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Sentenz

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente Sergiano Michelina e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente Ruotolo Antonietta e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- c) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore delle ricorrenti la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €1380,00, compresi diritti e onorari, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2012

Il Giudice (F. Cislaghi)



**Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**

**Numero 5066/2012**

**Dipendenti Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta**

**Avvocato Varriale Paolo**

Diritti e onorari			1.380,00
spese generali	12,50%	1.380,00	<u>172,50</u>
			1.552,50
CPA	4%	1.552,50	<u>62,10</u>
			1.614,60
IVA	22%	1.614,60	355,21
TOTALE FATTURA			<b>1.969,81</b>
RITENUTA	20,00%	1.552,50	310,50
NETTO A PAGARE			1.659,31

